

## Termini sulla privacy dei dati

Luglio 2021

I Termini sulla privacy dei dati ("DPT") sono concordati tra l'entità Siemens ("Siemens") e il cliente ("Cliente") indicato nel Contratto.

### 1. Ambito e conformità alle leggi

1.1. I DPT si applicano al Trattamento dei dati personali da parte di Siemens che agisce in qualità di Responsabile del trattamento per il Cliente in relazione alle Offerte fornite ai sensi del Contratto. Nel Contratto, l'Offerta così come definita nel presente documento può essere indicata come "Servizio". Gli Allegati dei DPT sono incorporati nei DPT. I DPT sono incorporati nel Contratto; in caso di conflitti, gli Allegati dei DPT prevalgono sui DPT che prevalgono sul resto del Contratto.

1.2. I DPT descrivono i diritti e gli obblighi in tema di protezione dei dati del Cliente e di Siemens relativamente alle operazioni di trattamento contemplate dai DPT. Tutti gli altri diritti e obblighi saranno disciplinati esclusivamente dalle altre parti del Contratto.

1.3. Nella fornitura delle Offerte, Siemens rispetterà le leggi e i regolamenti sulla protezione dei dati direttamente applicabili alla fornitura delle Offerte in qualità di Responsabile del trattamento del Cliente, inclusa la legge sulla notifica delle violazioni della sicurezza. Tuttavia, Siemens non è responsabile del rispetto delle leggi o dei regolamenti sulla protezione dei dati applicabili al Cliente o al settore del Cliente che non sono generalmente applicabili ai Responsabili del trattamento. Il Cliente dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili all'uso delle Offerte da parte dei Clienti, inclusa la Legge sulla protezione dei dati applicabile, e garantire che Siemens e il suo Incaricato del trattamento siano autorizzati a fornire le Offerte come descritto nei DPT.

### 2. Dettagli del trattamento

I dettagli delle operazioni di Trattamento fornite da Siemens, compresi l'oggetto del trattamento, la natura e le finalità del Trattamento, i tipi di Dati personali trattati e le categorie di soggetti Interessati, sono specificati negli Allegati dei DPT.

### 3. Istruzioni

Siemens tratterà i Dati personali solo in conformità alle istruzioni documentate del Cliente. Il Cliente accetta che il contratto (compresi i DPT) costituisca le istruzioni documentate del Cliente a Siemens per il Trattamento dei Dati personali. Istruzioni aggiuntive o alternative devono essere concordate tra le parti per iscritto.

### 4. Misure tecniche e organizzative

4.1. Tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, ambito, contesto e finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, Siemens implementerà misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Le misure tecniche e organizzative implementate da Siemens a questo scopo sono descritte negli Allegati dei DPT. Il Cliente comprende e accetta che le misure tecniche e organizzative sono soggette al progresso tecnico e allo sviluppo. A tale riguardo,

Siemens avrà il diritto di implementare appropriate misure alternative purché venga mantenuto il livello di sicurezza.

4.2. Le misure tecniche e organizzative descritte negli Allegati dei DPT si applicano al sistema IT e alle applicazioni di Siemens e degli Incaricati del trattamento di Siemens. Il Cliente è responsabile dell'implementazione e del mantenimento di misure tecniche e organizzative appropriate per i componenti che il Cliente fornisce o controlla, come l'implementazione di misure di controllo dell'accesso fisico e di sistema per i propri locali, beni e sistemi IT o la configurazione delle Offerte secondo le esigenze individuali del cliente.

### 5. Riservatezza del trattamento

Siemens garantirà che il personale impegnato nel Trattamento dei Dati personali (i) abbia l'obbligo di mantenere la riservatezza di tali dati, (ii) tratti tali dati solo come descritto nei DPT o nelle istruzioni documentate del Cliente, e (iii) riceva un'adeguata formazione sulla privacy e sulla sicurezza.

### 6. Incaricati del trattamento

6.1. Il Cliente approva la nomina di Incaricati del trattamento da parte di Siemens. Un elenco aggiornato degli Incaricati del trattamento nominati da Siemens è disponibile negli Allegati dei DPT applicabili.

6.2. Siemens può rimuovere o aggiungere nuovi Incaricati del trattamento in qualsiasi momento. Se richiesto dalla Legge sulla protezione dei dati vigente, Siemens otterrà l'approvazione del Cliente per nominare nuovi Incaricati del trattamento in conformità con la seguente procedura: (i) Siemens informerà il Cliente con almeno 30 giorni di preavviso prima di autorizzare un nuovo Incaricato del trattamento ad accedere ai Dati Personali del Cliente; (ii) se il Cliente non solleva obiezioni ragionevoli che includano una spiegazione dei motivi della mancata approvazione per iscritto entro questo periodo di 30 giorni, ciò sarà considerato come un'approvazione del nuovo Incaricato del trattamento; (iii) se il Cliente solleva obiezioni ragionevoli, prima di autorizzare l'Incaricato del trattamento ad accedere ai Dati Personali, Siemens si impegnerà ragionevolmente per (a) raccomandare una modifica alla configurazione o all'utilizzo delle Offerte da parte del Cliente per evitare il trattamento dei Dati Personali da parte del nuovo Incaricato del trattamento oggetto dell'obiezione o (b) proporre altre misure che rispondano alle preoccupazioni sollevate nell'obiezione del Cliente; (iv) se le modifiche o le misure proposte non riescono a eliminare i motivi della mancata approvazione, il Cliente può recedere dall'Offerta interessata senza penali con un preavviso scritto di 14 giorni dalla risposta di Siemens all'obiezione del Cliente. Se il Cliente non recede dall'Offerta interessata entro il periodo di 14 giorni, ciò sarà considerato come un'approvazione dell'Incaricato del trattamento da parte del Cliente.

6.3. Con qualsiasi eventuale Incaricato del trattamento nominato, Siemens stipulerà un contratto che gli imponga adeguati obblighi

contrattuali che non siano meno vincolanti di quelli previsti nei presenti DPT. Siemens rimane responsabile per qualsiasi atto od omissione dei nostri Incaricati del trattamento nello stesso modo in cui lo è per i propri atti e omissioni.

## 7. Trasferimenti a destinatari non SEE

7.1. Nel caso in cui i Trasferimenti a destinatari non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) si riferiscano a Dati personali provenienti da un Titolare del trattamento situato all'interno dello SEE, in Svizzera o nel Regno Unito, Siemens attuerà le Garanzie di trasferimento identificate negli Allegati dei DPT. Siemens ha il diritto di sostituire la Garanzia di trasferimento identificata negli Allegati dei DPT con adeguate Garanzie di trasferimento alternative. In questo caso il meccanismo di notifica e obiezione contemplato nella Sezione 6.2 si applica mutatis mutandis.

7.2. Se una Garanzia di trasferimento è basata su Clausole contrattuali standard, si applica quanto segue:

(i) Siemens, se si trova al di fuori del SEE o al di fuori di un Paese con una Decisione di adeguatezza, e il Cliente sottoscrivono le Clausole contrattuali standard. Il Cliente stipula le Clausole contrattuali standard agendo in nome e per conto proprio e per conto e a nome dei suoi ulteriori Titolari del trattamento. Gli "Allegati dei DPT – Descrizione delle operazioni di trattamento" e gli "Allegati dei DPT – Misure tecniche e organizzative" costituiscono l'Appendice 1 e 2 delle Clausole contrattuali standard.

(ii) Siemens stipula le Clausole contrattuali standard con i propri Incaricati del trattamento situati al di fuori del SEE o al di fuori di un Paese con una Decisione di adeguatezza. Le Clausole contrattuali standard coprono le attività di Trattamento fornite dal rispettivo Incaricato del trattamento. Il Cliente e gli ulteriori Titolari del trattamento diventano un esportatore di dati secondo le Clausole contrattuali standard come segue: (a) le Clausole contrattuali standard contengono il diritto per il Cliente e gli ulteriori Titolari del trattamento di aderire alle Clausole contrattuali standard mediante dichiarazione unilaterale, vale a dire che le Clausole contrattuali standard sono vincolanti per il Cliente, gli ulteriori Titolari del trattamento e il rispettivo Incaricato del trattamento non appena il Cliente ha dichiarato la propria adesione (e indipendentemente dal fatto che la dichiarazione venga ricevuta da Siemens o dall'Incaricato del trattamento) ("**Meccanismo di adesione**"); oppure (b) Siemens stipula le Clausole contrattuali standard con l'Incaricato del trattamento per conto del Cliente e degli ulteriori Titolari del trattamento ("**Meccanismo di mandato**"). Il Meccanismo di mandato si applica se Siemens ha confermato l'idoneità a tal scopo di un Incaricato del trattamento negli Allegati dei DPT.

(iii) Le parti sono a conoscenza del fatto che la Commissione dell'Unione Europea ha emesso una nuova serie di Clausole Contrattuali Standard per decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/914 a partire dal 4 giugno 2021 ("Clausole Contrattuali Standard (UE) 2021/914"). Siemens sostituirà le Clausole Contrattuali Standard con le nuove Clausole Contrattuali Standard (EU) 2021/914 prima del 27 settembre 2021 mediante la stipula da parte di Siemens, (a) se situata al di fuori del SEE o al di fuori di un Paese con decisione di adeguatezza, dei Moduli 2 e 3 delle Clausole Contrattuali Standard (EU) 2021/914 con il Cliente, oppure (b) se situata all'interno del SEE o in un Paese con decisione di adeguatezza, del Modulo 3 delle

Clausole Contrattuali Standard (EU) 2021/914 con il relativo Incaricato del trattamento.

7.3. Se una Garanzia di trasferimento è basata su BCR-P, si applica quanto segue: Siemens vincolerà contrattualmente tale Incaricato del trattamento al rispetto delle BCR-P per quanto riguarda i Dati personali trattati ai sensi dei presenti DPT.

7.4. Ulteriore impegno di Siemens: Oltre agli impegni assunti nelle Garanzie di trasferimento, Siemens conferma di non avere motivo di ritenere che la legislazione applicabile a se stessa o ai suoi Incaricati del trattamento, anche in qualsiasi Paese in cui i Dati personali vengono trasferiti da essa stessa o tramite un Incaricato del trattamento, le impedisca di adempiere alle istruzioni ricevute dal Cliente e ai suoi obblighi ai sensi dei DPT o delle Garanzie di Trasferimento e che in caso di un cambiamento di tale legislazione che possa avere un effetto negativo sostanziale sugli impegni e sugli obblighi previsti dai presenti DPT o dalle Garanzie di Trasferimento, comunicherà prontamente tale cambiamento al Cliente non appena ne sarà a conoscenza, nel qual caso il Cliente avrà diritto a sospendere il trasferimento dei Dati personali e/o a risolvere il Contratto.

## 8. Difesa dei Dati personali del Cliente – Richieste di accesso da parte di terzi

Nel caso in cui Siemens riceva un provvedimento di divulgazione di Dati personali da parte di terzi, Siemens (i) compirà ogni ragionevole sforzo per convincere il terzo a richiedere i dati direttamente al Cliente; (ii) informerà prontamente il Cliente, a meno che non sia vietato dalla legge vigente, e, se è vietato informare il Cliente, compirà ogni sforzo legittimo per ottenere il diritto di rinunciare al divieto al fine di comunicare quante più informazioni possibili al Cliente; e, (iii) compirà ogni ragionevole sforzo legittimo per contestare il provvedimento di divulgazione sulla base di eventuali lacune giuridiche secondo le leggi della parte richiedente o di eventuali conflitti rilevanti con la legge del SEE o la legge applicabile degli stati membri del SEE

## 9. Violazione dei Dati personali

9.1. Siemens informerà il Cliente senza indebito ritardo dopo essere venuta a conoscenza di una Violazione dei Dati personali. Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione di Siemens, la notifica descriverà (i) la natura della Violazione dei Dati personali, compresi, se possibile, le categorie e il numero approssimativo di soggetti interessati e le categorie e il numero approssimativo di record di Dati personali interessati, (ii) un punto di contatto dove è possibile ottenere ulteriori informazioni, (iii) le probabili conseguenze della Violazione dei Dati personali e (iv) le misure adottate o proposte per gestire la Violazione dei Dati personali. Se, e nella misura in cui, non è possibile fornire le informazioni allo stesso tempo, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriori ritardi ingiustificati.

9.2. Siemens (i) assisterà ragionevolmente il Cliente nel garantire il rispetto dei propri obblighi in relazione alla Violazione dei Dati personali ai sensi della Legge sulla protezione dei dati applicabile, e (ii) avvierà le rispettive e ragionevoli misure correttive.

## 10. Diritti degli interessati, assistenza di Siemens

10.1. Nella misura consentita dalla legge, Siemens informerà il Cliente senza indebito ritardo qualora riceva una richiesta da parte di

un Interessato per esercitare i propri diritti (come il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del Trattamento).

10.2. Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione di Siemens, (i) Siemens assisterà il Cliente con misure tecniche e organizzative appropriate, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo del Cliente di rispondere alle richieste di esercitare i diritti degli Interessati; (ii) a propria discrezione, (a) fornirà al Cliente la possibilità di rettificare o cancellare i Dati personali tramite le funzionalità delle Offerte, oppure (ii) rettificcherà o cancellerà i Dati personali secondo le istruzioni del Cliente; e (iii) assisterà ragionevolmente il Cliente nell'adempimento dei suoi ulteriori obblighi ai sensi della Legge sulla protezione dei dati applicabile. Qualsiasi ulteriore assistenza di cui al punto (iii) sarà concordata tra le parti.

## 11. **Audit**

11.1. A condizione che la Legge sulla protezione dei dati applicabile preveda un diritto di audit, il Cliente avrà il diritto di verificare annualmente, con mezzi appropriati e in conformità alle Sezioni da 11.2 a 11.4 di seguito, il rispetto da parte di Siemens e dei suoi Incaricati del trattamento degli obblighi di protezione dei dati di cui al presente documento, a meno che non siano richieste ulteriori verifiche ai sensi della Legge sulla protezione dei dati applicabile. Tali audit saranno limitati ai sistemi di elaborazione delle informazioni e dei dati che sono rilevanti per la fornitura delle Offerte fornite al Cliente.

11.2. Siemens e i suoi Incaricati del trattamento possono avvalersi di revisori interni o esterni per l'esecuzione di audit atti a verificare la conformità con gli obblighi di protezione dei dati. Il risultato di ogni audit sarà la generazione di un report di audit ("**Report di audit**"). Su richiesta del Cliente, Siemens dovrà fornire tali Report di audit per le Offerte in questione. Il Cliente conviene che tali Report di audit siano utilizzati in primo luogo per soddisfare i diritti di audit del Cliente ai sensi dei presenti DPT.

11.3. Se richiesto dalla Legge sulla protezione dei dati applicabile, Siemens autorizzerà ulteriori audit, compresi audit in loco presso gli strutture e le sedi di Siemens da parte del Cliente o di una società di revisione indipendente e accreditata, durante il normale orario di lavoro, con un ragionevole preavviso a Siemens. Il Cliente è responsabile di tutti i costi e gli oneri relativi a tale ulteriore audit.

11.4. I Report di audit e ulteriori informazioni e documentazione forniti durante un audit costituiranno informazioni riservate e potranno essere fornite soltanto a ulteriori Titolari del trattamento conformemente a obblighi di riservatezza sostanzialmente equivalenti a quelli contenuti in altre parti del Contratto. Nel caso in cui gli audit riguardino gli Incaricati del trattamento, Siemens può richiedere al Cliente e agli ulteriori Titolari del trattamento di stipulare accordi di non divulgazione direttamente con il rispettivo Incaricato del trattamento prima di rilasciare i Report di audit e qualsiasi altra informazione o documentazione al Cliente o agli ulteriori Titolari del trattamento.

## 12. **Singolo punto di contatto e responsabilità**

12.1. Il Cliente fungerà da singolo punto di contatto per Siemens, anche per quanto riguarda ulteriori Titolari del trattamento nell'ambito dei DPT.

12.2. Nel caso in cui i DPT o una qualsiasi delle Garanzie di trasferimento di cui alla Sezione 7 (come le Clausole contrattuali standard) forniscano diritti ai Titolari del trattamento (inclusi Titolari del trattamento diversi dal Cliente) in relazione a Siemens e/o ai suoi Incaricati del trattamento, il Cliente dovrà, se non diversamente richiesto dalla Legge sulla protezione dei dati applicabile, esercitare tali diritti contattando direttamente Siemens, a proprio titolo e/o per conto del rispettivo Titolare del trattamento. Siemens e i suoi Incaricati del trattamento hanno il diritto di rifiutare eventuali richieste, istruzione o reclami forniti direttamente da un Titolare del trattamento diverso dal Cliente.

12.3. Nel caso in cui i DPT o una qualsiasi delle Garanzie di trasferimento contenga obblighi di notifica nei confronti dei Titolari del trattamento, Siemens sarà esonerata dall'obbligo di notificare un Titolare del trattamento nel momento in cui Siemens abbia fornito tale notifica al Cliente, a meno che non sia richiesto diversamente dalla Legge sulla protezione dei dati applicabile.

12.4. Fatti salvi i diritti legali degli Interessati, le limitazioni di responsabilità contenute nel Contratto si applicano anche alla responsabilità di Siemens e dei suoi Incaricati del trattamento (considerati nel loro insieme) nei confronti del Cliente e dei suoi ulteriori Titolari del trattamento.

12.5. Il cliente è tenuto a garantire che le Sezioni da 12.1 a 12.4 di cui sopra siano applicabili da Siemens e dai suoi Incaricati del trattamento nei confronti dei suoi Ulteriori Titolari del trattamento.

## 13. **Notifiche**

13.1. Siemens può fornire una notifica al cliente ai sensi dei DPT inviando una notifica come descritto nel Contratto.

13.2. Le notifiche riguardanti gli Incaricati del trattamento ai sensi della Sezione 6 dei DPT possono essere fornite elencando gli Incaricati del trattamento attuali su [www.siemens.com/dpt](http://www.siemens.com/dpt) e fornendo al Cliente un meccanismo per ottenere la notifica di qualsiasi nuovo Incaricato del trattamento. Il Cliente ha l'obbligo di registrare un punto di contatto per ricevere le notifiche dell'Incaricato del trattamento su [www.siemens.com/dpt](http://www.siemens.com/dpt) e di mantenere aggiornate le informazioni di contatto per le notifiche.

## 14. **Periodo di validità e recesso**

I DPT avranno lo stesso periodo di validità del Contratto. Alla risoluzione dei DPT e salvo diversi accordi tra le parti nel Contratto, Siemens cancellerà tutti i Dati personali messi a sua disposizione, ottenuti o generati per conto del Cliente in relazione alle Offerte.

## 15. **Lingua**

Se Siemens fornisce una traduzione della versione in lingua inglese dei DPT o dei relativi Allegati, la versione in lingua inglese dei DPT o dei suoi Allegati prevarrà in caso di conflitto

## 16. **Termini del Paese**

16.1. **Federazione Russa.** Se Siemens elabora i Dati personali nell'ambito del Data Protection Act No. 152 FZ (i) il Cliente sarà responsabile della raccolta iniziale, della registrazione, della

sistematizzazione, della memorizzazione, dell'aggiornamento, della modifica, del trasferimento e dell'estrazione (collettivamente "**Elaborazione iniziale**") di tali Dati personali; e (ii) il Cliente dichiara che condurrà l'Elaborazione iniziale nel rispetto delle leggi che regolano il trattamento e la protezione di tali informazioni. Il Cliente dichiara di avere ottenuto il consenso dell'Interessato al trasferimento (anche internazionale) e al Trattamento dei suoi Dati personali da parte di Siemens e dei suoi Incaricati del trattamento.

16.2. **Stati Uniti.** Se Siemens elabora i Dati personali dei residenti negli Stati Uniti, Siemens assume i seguenti impegni aggiuntivi nei confronti del Cliente: Siemens elaborerà i Dati personali per conto del Cliente e non conserverà, utilizzerà o divulgherà tali Dati personali per scopi diversi da quelli indicati nei DPT e da quelli consentiti dalla legge sulla privacy dei dati statunitense ("**Legge sulla privacy dei dati statunitense**"), compresa qualsiasi esenzione per la "vendita". In nessun caso il Cliente venderà (come tale termine è definito dalla Legge sulla privacy dei dati statunitense) tali Dati personali. Questi termini aggiuntivi non limitano o riducono gli impegni di protezione dei dati assunti da Siemens nei confronti del Cliente nei DPT, nel Contratto o in altri accordi tra Siemens e il Cliente. Siemens dichiara di comprendere le limitazioni contenute nel presente documento e le rispetterà.

## 17. Definizioni

17.1. "**Contratto**" indica l'accordo commerciale sulla fornitura delle Offerte tra Siemens e il Cliente.

17.2. "**Legge sulla protezione dei dati applicabile**" indica tutte le leggi applicabili relative al trattamento dei Dati personali di cui al presente documento.

17.3. "**Binding Corporate Rules for Processors**" o "**BCR-P**" indica le Binding Corporate Rules for Processors (Norme vincolanti d'impresa per i Responsabili del trattamento) approvate ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.

17.4. " **Titolare del trattamento**" indica la persona fisica o giuridica che, autonomamente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento dei Dati Personali.

17.5. "**Paese con una Decisione di adeguatezza**" indica un Paese al di fuori del SEE per il quale la Commissione Europea ha deciso che detto Paese garantisce un adeguato livello di protezione dei dati personali.

17.6. "**Interessato**" indica una persona fisica identificata o identificabile.

17.7. "**DPT**" indica i presenti Termini sulla privacy dei dati.

17.8. "**Allegati dei DPT**" indica i documenti che descrivono la portata, la natura e le finalità del Trattamento, i tipi di Dati Personali trattati, le categorie dei soggetti Interessati, gli Incaricati del trattamento utilizzati e le misure tecniche e organizzative e a cui si fa riferimento nel Contratto e/o nei DPT.

17.9. "**SEE**" indica lo Spazio Economico Europeo.

17.10. "**Ulteriore Titolare del trattamento**" indica qualsiasi terza parte (come una società affiliata del Cliente) che agisce in qualità di Titolare del trattamento e che ha il diritto di utilizzare o ricevere le Offerte in base ai termini del Contratto.

17.11. "**Offerte**" indica le Offerte ai sensi del Contratto fornite da Siemens nel suo ruolo di Responsabile del trattamento. Nel Contratto, l'Offerta così come definita nel presente documento può essere indicata come "Servizio".

17.12. "**Dati personali**" indica informazioni che si riferiscono, direttamente o indirettamente, a un Interessato, compresi, senza limitazione, nomi, indirizzi email, indirizzi postali, numeri di identificazione, dati di localizzazione, identificatori online o uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale persona. I Dati personali, ai fini dei DPT, comprendono solo i Dati personali inviati da o per il Cliente o qualsiasi Ulteriore Titolare del trattamento alle Offerte o a cui Siemens accede nel contesto della fornitura delle Offerte.

17.13. "**Violazione dei Dati personali**" indica una violazione della sicurezza che determina in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata dei Dati Personali trattati in base ai presenti DPT.

17.14. "**Responsabile del trattamento**" indica una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o qualsiasi altro organismo che elabora Dati personali per conto di un Titolare del trattamento.

17.15. "**Trattamento**" o "**Elaborazione**" indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su Dati personali o set di Dati personali, con o senza mezzi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, l'archiviazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la divulgazione mediante trasmissione, diffusione o altrimenti messa a disposizione, l'allineamento o la combinazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, l'accesso, il trasferimento e lo smaltimento.

17.16. "**Clausole contrattuali standard**" indica le Clausole contrattuali standard per il Trasferimento dei Dati personali a Responsabili del trattamento situati in Paesi terzi ai sensi della Decisione della Commissione 2010/87/UE del 5 febbraio 2010 o qualsiasi contratto successivo rilasciato dalla Commissione Europea. Le Clausole contrattuali standard in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo sono allegate ai DPT.

17.17. "**Incaricato del trattamento**" indica qualsiasi altro Responsabile del trattamento incaricato da Siemens che abbia accesso ai Dati personali.

17.18. "**Categorie speciali di Dati personali**" sono le informazioni che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, le misure di sicurezza sociale, i procedimenti e le sanzioni amministrative o penali, oppure i dati genetici, i dati biometrici allo scopo di identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o quelli relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica.

17.19. "**Garanzie di trasferimento**" indica (i) una decisione di adeguatezza ai sensi dell'Articolo 45 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 o (ii) garanzie adeguate come richiesto dall'Articolo 46 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.

17.20. "**Trasferimenti a destinatari non SEE**" indica (i) il Trattamento dei Dati personali al di fuori del SEE o di un Paese con una Decisione di adeguatezza o (ii) qualsiasi accesso ai Dati personali dall'esterno del SEE o di un Paese con una Decisione di adeguatezza da parte di Siemens o uno dei suoi Incaricati del trattamento.

## Allegati dei DPT – Descrizione delle operazioni di trattamento

Questo Allegato specifica l'oggetto del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di soggetti interessati. Se richiesto per una particolare Offerta, le parti possono fornire ulteriori dettagli nel Contratto.

### Oggetto, natura e finalità del trattamento

Siemens e i suoi Incaricati del trattamento tratteranno i Dati personali per fornire le Offerte, tra cui:

- offerte accessibili via internet o simili rese disponibili e gestite in hosting da Siemens ("**Offerte cloud**"); o
- offerte di amministrazione, gestione, installazione, configurazione, migrazione, manutenzione e supporto o qualsiasi altra Offerta che richieda l'accesso (remoto) ai Dati personali memorizzati nelle Offerte cloud o nei sistemi IT del Cliente ("**Offerte di supporto e professionali**").

### Interessati

I Dati personali trattati riguardano le seguenti categorie di Interessati:

Gli Interessati comprendono:

- dipendenti,
- appaltatori,
- fornitori,
- partner commerciali; e
- altri individui i cui Dati Personali sono memorizzati nelle Offerte e/o sono trattati nel contesto della fornitura delle Offerte.

### Categorie di dati

I Dati personali trattati riguardano le seguenti categorie di dati personali:

- informazioni di contatto e sull'utente, tra cui nome, numero di telefono, indirizzo email, fuso orario e dati sull'indirizzo;
- accesso al sistema, utilizzo, dati di autorizzazione, dati operativi e qualsiasi file di registro del sistema che contenga Dati personali o qualsiasi altro dato specifico dell'applicazione che gli utenti inseriscono nelle Offerte; e
- laddove applicabile, ulteriori Dati personali che vengono determinati dal Cliente e dai suoi Ulteriori Titolari del trattamento caricandoli o collegandoli alle Offerte o concedendo in altro modo l'accesso ad essi tramite le Offerte.

### Categorie speciali di Dati personali (se applicabile)

Le Offerte non sono destinate al trattamento di Categorie speciali di Dati Personali e il Cliente e i suoi Ulteriori Titolari del trattamento non trasferiranno, direttamente o indirettamente, tali dati personali sensibili a noi.

### **Allegati dei DPT – Elenco degli Incaricati del trattamento approvati**

Un riferimento agli Incaricati del trattamento utilizzati da noi nella fornitura dell'Offerta è disponibile su [www.siemens.com/DPT](http://www.siemens.com/DPT) o è contenuto nel rispettivo Contratto.

## Allegati dei DPT – Misure tecniche e organizzative

Questo documento descrive le misure tecniche e organizzative (MTO) implementate da Siemens e dai suoi Incaricati del trattamento per proteggere i sistemi IT e le applicazioni di Siemens e degli Incaricati del trattamento. Alcune Offerte possono essere protette da MTO diverse o aggiuntive, come indicato nel rispettivo Contratto.

Scenario 1: MTO applicabili alle Offerte cloud.

Scenario 2: MTO applicabili alle Offerte di supporto e professionali fornite tramite strumenti di accesso remoto messi a disposizione e controllati da Siemens.

Scenario 3: MTO applicabili alle Offerte di supporto e professionali fornite tramite strumenti di accesso remoto messi a disposizione e controllati dal Cliente.

#	Misure	Scenario		
		1	2	3
<b>1. Sicurezza fisica e ambientale</b>				
	Siemens implementa misure adeguate per impedire l'accesso di persone non autorizzate alle apparecchiature di elaborazione dati (in particolare server di database e di applicazioni e relativo hardware). Ciò richiederà le seguenti misure:			
	a) istituire aree di sicurezza;	X	X	-
	b) proteggere e limitare i percorsi di accesso;	X	X	-
	c) mettere in sicurezza l'apparecchiatura decentralizzata per l'elaborazione dati e i personal computer;	X	X	X
	d) stabilire le autorizzazioni di accesso per dipendenti e terzi, compresa la rispettiva documentazione;	X	X	-
	e) tutti gli accessi al data center che gestisce l'hosting dei Dati personali saranno registrati, monitorati e tracciati;	X	-	-
	f) il data center che gestisce l'hosting dei Dati personali è protetto da controlli di accesso limitati e da altre misure di sicurezza appropriate; e	X	-	-
	g) la manutenzione e l'ispezione dell'apparecchiatura di supporto nelle aree IT e nei data center devono essere effettuate solo da personale autorizzato	X	X	-
<b>2. Controllo degli accessi (sistemi IT e/o applicazioni IT)</b>				
	2.1 Siemens implementa un framework di autorizzazione e autenticazione che include, ma non si limita ai seguenti elementi:			
	a) implementazione di controlli di accesso basati sui ruoli;	X	X	X
	b) implementazione di un processo per creare, modificare ed eliminare gli account;	X	X	X
	c) l'accesso ai sistemi IT e alle applicazioni è protetto da meccanismi di autenticazione;	X	X	X
	d) si utilizzano metodi di autenticazione appropriati in base alle caratteristiche e alle opzioni tecniche del sistema IT o dell'applicazione;	X	X	X
	e) l'accesso ai sistemi IT e alle applicazioni richiede un'adeguata autenticazione;	X	X	X
	f) tutti gli accessi ai dati (compresi i dati personali) sono registrati;	X	X	-
	g) implementazione di misure di autorizzazione e registrazione per le connessioni di rete in entrata e in uscita ai sistemi IT e alle applicazioni (compresi i firewall per consentire o negare le connessioni di rete in entrata);	X	X	-



#	Misure	Scenario		
		1	2	3
	h) i diritti di accesso privilegiato alle Offerte di sistemi IT, applicazioni e rete sono concessi solo agli individui che ne hanno bisogno per svolgere i loro compiti (principio del privilegio minimo);	X	X	X
	i) i diritti di accesso privilegiato ai sistemi IT e alle applicazioni sono documentati e tenuti aggiornati;	X	X	X
	j) i diritti di accesso ai sistemi IT e alle applicazioni vengono rivisti e aggiornati periodicamente;	X	X	X
	k) implementazione di una politica delle password, inclusi requisiti di complessità delle password, lunghezza minima e scadenza dopo un periodo di tempo adeguato, nessun riutilizzo delle password usate di recente;	X	X	X
	l) i sistemi IT e le applicazioni applicano tecnicamente la politica delle password;	X	X	X
	m) politica di blocco del terminale utente quando viene lasciato incustodito;	X	X	X
	n) time-out automatico del terminale utente se lasciato inattivo;	X	X	X
	o) spegnimento automatico dell'identificazione dell'utente quando vengono inserite diverse password errate, insieme al file di registro degli eventi (monitoraggio dei tentativi di intrusione);	X	X	X
	p) i diritti di accesso dei dipendenti e del personale esterno ai sistemi IT e alle applicazioni vengono rimossi immediatamente al termine del rapporto di lavoro o del contratto; e	X	X	X
	q) uso di certificati di autenticazione sicuri e all'avanguardia.	X	X	-
	2.2 Siemens implementa un concetto di ruoli e responsabilità.	X	X	-
	2.3 I sistemi IT e le applicazioni si bloccano automaticamente o terminano la sessione dopo aver superato un limite di tempo di inattività ragionevolmente definito.	X	X	-
	2.4 Siemens mantiene procedure di accesso ai sistemi IT con salvaguardie contro le attività di accesso sospette (ad esempio, contro attacchi di forza bruta e tentativi di indovinare la password).	X	X	X
<b>3. Controllo della disponibilità</b>				
	3.1 Siemens definisce, documenta e implementa un concetto di backup per i sistemi IT, compresi i seguenti elementi tecnici e organizzativi:			
	a) i supporti di archiviazione dei backup sono protetti dall'accesso non autorizzato e dalle minacce ambientali (ad esempio, calore, umidità, incendio);	X	-	-
	b) intervalli di backup definiti; e	X	-	-
	c) il ripristino dei dati dai backup è testato regolarmente in base alla criticità del sistema IT o dell'applicazione.	X	-	-
	3.2 Siemens conserva i backup in un luogo fisico diverso da quello in cui è ospitato il sistema produttivo.	X	-	-
	3.3 Siemens implementa soluzioni anti-malware all'avanguardia per proteggere i suoi sistemi e le sue applicazioni dal software dannoso.	X	X	X
	3.4 I sistemi IT e le applicazioni negli ambienti non di produzione sono separati logicamente o fisicamente dai sistemi IT e dalle applicazioni negli ambienti di produzione.	X	-	-
	3.5 I data center in cui sono conservati o elaborati i dati personali sono protetti da disastri naturali, attacchi fisici o incidenti.	X	-	-
	3.6 Le apparecchiature di supporto nelle aree IT e nei data center, come i cavi, l'elettricità, gli impianti di telecomunicazione, la fornitura di acqua o i sistemi di condizionamento dell'aria sono protetti da interruzioni e manipolazioni non autorizzate.	X	-	-

#	Misure	Scenario		
		1	2	3
4. Sicurezza delle operazioni				
	4.1 Siemens mantiene e implementa un Information Security Framework ISO 27001 a livello aziendale che viene regolarmente revisionato e aggiornato.	X	X	X
	4.2 Siemens registra gli eventi rilevanti per la sicurezza, come le attività di gestione degli utenti (ad esempio, creazione, cancellazione), gli accessi non riusciti, le modifiche alla configurazione della sicurezza del sistema nei sistemi IT e nelle applicazioni.	X	X	X
	4.3 Siemens analizza continuamente i rispettivi dati di registro dei sistemi IT e delle applicazioni alla ricerca di anomalie, irregolarità, indicatori di compromissione e altre attività sospette.	X	X	X
	4.4 Siemens scansiona e testa regolarmente i sistemi IT e le applicazioni alla ricerca di vulnerabilità della sicurezza.	X	X	X
	4.5 Siemens implementa e mantiene un processo di gestione delle modifiche per i sistemi IT e le applicazioni.	X	X	X
	4.6 Siemens mantiene un processo per aggiornare e implementare le correzioni e gli aggiornamenti della sicurezza dei fornitori sui rispettivi sistemi IT e applicazioni.	X	X	X
	4.7 Siemens cancella in modo permanente i dati o distrugge i supporti fisici di archiviazione dei dati prima di smaltire o riutilizzare un sistema IT.	X	X	X
5. Controlli di trasmissione				
	5.1 Siemens monitora continuamente e sistematicamente i sistemi IT, le applicazioni e le zone di rete rilevanti per rilevare attività di rete dannose e anormali;			
	a) Firewall (ad esempio, firewall stateful, firewall di applicazione);	X	X	-
	b) Server proxy;	X	X	-
	c) Sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) e/o sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS);	X	X	-
	d) Filtro degli URL; e	X	-	-
	e) Sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM).	X	X	-
	5.2 Siemens documenta e aggiorna regolarmente le topologie di rete e i suoi requisiti di sicurezza.	X	X	-
	5.3 Siemens amministra i sistemi IT e le applicazioni utilizzando connessioni crittografate all'avanguardia.	X	X	-
	5.4 Siemens protegge l'integrità dei contenuti durante la trasmissione con protocolli di rete all'avanguardia, come TLS.	X	X	-
	5.5 Siemens crittografa, o permette ai suoi clienti di crittografare, i dati dei clienti che vengono trasmessi su reti pubbliche.	X	X	-
	5.6 Siemens utilizza sistemi di gestione delle chiavi (KMS) sicuri per memorizzare le chiavi segrete nel cloud.	X	-	-
6. Incidenti di sicurezza				
	Siemens mantiene e implementa un processo di gestione degli incidenti che include, senza limitazioni			
	a) registrazioni delle violazioni della sicurezza;	X	X	X
	b) processi di notifica ai clienti; e	X	X	X

#	Misure	Scenario		
		1	2	3
	c) uno schema di risposta agli incidenti per affrontare quanto segue al momento dell'incidente: (i) ruoli, responsabilità e strategie di comunicazione e contatto in caso di compromissione (ii) procedure specifiche di risposta agli incidenti e (iii) copertura e risposte di tutti i componenti critici del sistema.	X	X	X
<b>7. Gestione delle risorse, acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema</b>				
	7.1 Siemens implementa un adeguato processo di patch della sicurezza che include:			
	a) monitoraggio di potenziali punti deboli dei componenti (CVE);	X	X	-
	b) valutazione della priorità della correzione;	X	X	-
	c) implementazione tempestiva della correzione; e	X	X	-
	d) download delle patch da fonti affidabili.	X	X	-
	7.2 Siemens identifica e documenta i requisiti di sicurezza delle informazioni prima dello sviluppo e dell'acquisizione di nuovi sistemi IT e applicazioni e prima di apportare miglioramenti ai sistemi IT e alle applicazioni esistenti.	X	X	-
	7.3 Siemens stabilisce un processo formale per controllare ed eseguire le modifiche alle applicazioni sviluppate.	X	X	-
	7.4 Siemens pianifica e incorpora i test di sicurezza nel ciclo di vita di sviluppo del sistema di sistemi IT e applicazioni.	X	X	-
<b>8. Sicurezza delle risorse umane</b>				
	8.1 Siemens implementa le seguenti misure nell'area della sicurezza delle risorse umane:			
	a) i dipendenti che hanno accesso a Dati personali sono vincolati da obblighi di riservatezza; e	X	X	X
	b) i dipendenti che hanno accesso a Dati personali seguono regolarmente sessioni di formazione sulle leggi e sui regolamenti vigenti in tema di protezione dei dati	X	X	X
	8.2 Siemens implementa un processo di offboarding per i dipendenti Siemens e i fornitori esterni.	X	X	X

### Allegati dei DPT – Panoramica sul GDPR

La seguente tabella riporta gli articoli rilevanti del GDPR e i termini corrispondenti dei DPT a scopo illustrativo.

#	Riferimento al GDPR	Sezione dei DPT	Ruolo
1.	Articolo 28 (1)	Sezione 4 e Allegati dei DPT	Misure tecniche e organizzative e Allegati dei DPT
2.	Articolo 28 (2), (3) (d) e (4)	Sezione 6	Incaricati del trattamento
3.	Articolo 28 (3) frase 1	Sezione 2 e Allegati dei DPT	Dettagli del trattamento e Allegati dei DPT
4.	Articoli 28 (3) (a) e 29	Sezione 3	Istruzioni
5.	Articolo 28 (3) (b)	Sezione 5	Riservatezza del trattamento
6.	Articoli 28 (3) (c) e 32	Sezione 4 e Allegati sulla sicurezza dei DPT	Misure tecniche e organizzative e Allegati dei DPT
7.	Articolo 28 (3) (e)	Sezione 9.1	Diritti degli interessati
8.	Articoli 28 (3) (f) e 32	Sezione 9.2, Sezione 4 e Allegati dei DPT	Assistenza Siemens e Allegati dei DPT
9.	Articoli 28 (3) (f) e da 33 a 34	Sezione 8	Violazione dei Dati personali
10.	Articoli 28 (3) (f) e da 35 a 36	Sezione 9.2	Assistenza di Siemens
11.	Articolo 28 (3) (g)	Sezione 14	Periodo di validità e recesso
12.	Articolo 28 (3) (h)	Sezione 10	Audit
13.	Articolo 28 (4)	Sezione 6	Incaricati del trattamento
14.	Articolo 46 (1) (b) e (c)	Sezione 7 e Allegati dei DPT – Clausole contrattuali standard	Trasferimenti a destinatari non SEE e Allegati dei DPT – Clausole contrattuali standard

## ALLEGATO– CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO («INCARICATI DEL TRATTAMENTO»)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati

### Clausola 1 Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

- (a) I termini «dati personali», «categorie particolari di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «interessato/persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- (b) con «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
- (c) con «importatore» s'intende l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s'impegna a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso, nonché a norma delle presenti clausole, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;
- (d) con «subincaricato» s'intende l'incaricato del trattamento designato dall'importatore o da altro suo subincaricato, che s'impegna a ricevere dall'importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle presenti clausole e del subcontratto scritto;
- (e) con «normativa sulla protezione dei dati» si intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore;
- (f) con «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

### Clausola 2 Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le categorie particolari di dati personali, sono indicati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

### Clausola 3 Clausola del terzo beneficiario

- 1. L'interessato può far valere, nei confronti dell'esportatore, la presente clausola, la clausola 4, lettere da b) a i), la clausola 5, lettere da a) ad e) e da g) a j), la clausola 6, paragrafi 1 e 2, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 in qualità di terzo beneficiario.
- 2. L'interessato può far valere, nei confronti dell'importatore, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola

7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora l'esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore, nel qual caso l'interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore.

- 3. L'interessato può far valere, nei confronti del subincaricato, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore, nel qual caso l'interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.
- 4. Le parti non si oppongono a che l'interessato sia rappresentato da un'associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell'interessato e sia ammessa dalla legislazione nazionale.

### Clausola 4 Obblighi dell'esportatore

L'esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

- (a) che il trattamento, compreso il trasferimento, dei dati personali, è e continua ad essere effettuato in conformità di tutte le pertinenti disposizioni della normativa sulla protezione dei dati (e viene comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in quello Stato;
- (b) che ha prescritto all'importatore, e continuerà a farlo per tutta la durata delle operazioni di trattamento, di trattare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e conformemente alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;
- (c) che l'importatore fornirà sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2;
- (d) che, alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono atte a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali, e che tali misure garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi di attuazione;
- (e) che provvederà all'osservanza delle misure di sicurezza;
- (f) che, qualora il trasferimento riguardi categorie particolari di dati, gli interessati sono stati o saranno informati prima del trasferimento, o immediatamente dopo, che i dati che li riguardano potrebbero essere

trasmessi a un paese terzo che non garantisce una protezione adeguata ai sensi della direttiva 95/46/CE;

- (g) di trasmettere all'autorità di controllo l'eventuale comunicazione presentata dall'importatore o dal subincaricato ai sensi della clausola 5, lettera b), e della clausola 8, paragrafo 3, qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;
- (h) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti clausole, esclusa l'appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza, nonché copia dei subcontratti aventi ad oggetto il trattamento da effettuarsi in conformità delle presenti clausole, omettendo le informazioni commerciali eventualmente contenute nelle clausole o nel contratto;
- (i) che, in caso di subcontratto, il subincaricato svolge l'attività di trattamento in conformità della clausola 11 garantendo un livello di protezione dei dati personali e dei diritti dell'interessato quanto meno uguale a quello cui è tenuto l'importatore ai sensi delle presenti clausole;
- (j) che provvederà all'osservanza della clausola 4, lettere da a) ad i).

#### **Clausola 5 Obblighi dell'importatore**

L'importatore dichiara e garantisce quanto segue:

- (a) di trattare i dati personali esclusivamente per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle presenti clausole, e di impegnarsi a informare prontamente l'esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione, nel qual caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;
- (b) di non avere motivo di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell'esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali, e di comunicare all'esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole, nel qual caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;
- (c) di aver applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2 prima di procedere al trattamento dei dati personali trasferiti;
- (d) che comunicherà prontamente all'esportatore:
  - (i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giudiziarie o di polizia ai fini della comunicazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini;
  - (ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato; e
  - (iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati cui non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;
- (e) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell'esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;
- (f) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell'esportatore, al controllo dell'esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle

necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall'esportatore, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo;

- (g) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti, esclusa l'appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza qualora gli interessati non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall'esportatore, o copia dei subcontratti del trattamento, omettendo le informazioni commerciali contenute nelle clausole o nel contratto;
- (h) che, in caso di subcontratto, ha provveduto a informare l'esportatore e ha da questi ottenuto il consenso scritto;
- (i) che il subincaricato svolgerà l'attività di trattamento in conformità della clausola 11;
- (j) che invierà prontamente all'esportatore copia dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole.

#### **Clausola 6 Responsabilità**

1. Le parti convengono che l'interessato che abbia subito un pregiudizio per violazione degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera di una parte o del subincaricato ha diritto di ottenere dall'esportatore il risarcimento del danno sofferto.
2. Qualora l'interessato non sia in grado di proporre l'azione di risarcimento di cui al paragrafo 1 nei confronti dell'esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera dell'importatore o del subincaricato, in quanto l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'importatore riconosce all'interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti così come se egli fosse l'esportatore, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore, nel qual caso l'interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore.

L'importatore non può far valere la violazione degli obblighi ad opera del subincaricato al fine di escludere la propria responsabilità.

3. Qualora l'interessato non sia in grado di agire in giudizio, ai fini dei paragrafi 1 e 2, nei confronti dell'esportatore o dell'importatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera del subincaricato, in quanto sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, il subincaricato riconosce all'interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti per quanto riguarda i trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole così come se egli fosse l'esportatore o l'importatore, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore o dell'importatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore, nel qual caso l'interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore. La responsabilità del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

#### **Clausola 7 Mediazione e giurisdizione**

1. L'importatore dichiara che qualora l'interessato faccia valere il diritto del terzo beneficiario e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione dello stesso interessato:
  - (a) di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell'autorità di controllo;

- (b) di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.
2. Le parti dichiarano che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale.

**Clausola 8**  
**Collaborazione con le autorità di controllo**

1. L'esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta o qualora il deposito sia prescritto dalla normativa sulla protezione dei dati.
2. Le parti dichiarano che l'autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l'importatore e i subincaricati nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l'esportatore dalla normativa sulla protezione dei dati.
3. L'importatore informa prontamente l'esportatore dell'esistenza di disposizioni normative applicabili all'importatore o ai subincaricati, che impediscono di sottoporli a controlli ai sensi del paragrafo 2. In tale ipotesi l'esportatore ha facoltà di prendere le misure di cui alla clausola 5, lettera b).

**Clausola 9**  
**Legge applicabile**

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.

**Clausola 10**  
**Modifica del contratto**

Le parti si impegnano a non alterare o non modificare le presenti clausole. Ciò non osta a che le parti inseriscano altre clausole commerciali ritenute necessarie, purché non siano in contrasto con le clausole.

**Clausola 11**  
**Subcontratto**

1. L'importatore non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell'esportatore ai sensi delle presenti clausole senza il previo consenso scritto dell'esportatore stesso. L'importatore che, con il consenso dell'esportatore, affidi in subcontratto l'esecuzione degli obblighi ai sensi delle presenti clausole stipula, a tal fine, con il subincaricato un accordo scritto che imponga a quest'ultimo gli obblighi cui è egli stesso tenuto in virtù delle clausole. L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore per l'inadempimento, da parte del subincaricato, degli obblighi di protezione dei dati previsti dall'accordo scritto.
2. Nell'accordo scritto tra l'importatore e il subincaricato è inserita la clausola del terzo beneficiario, di cui alla clausola 3, a favore dell'interessato che non sia in grado di proporre l'azione di risarcimento di cui alla clausola 6, paragrafo 1, nei confronti dell'esportatore o dell'importatore in quanto l'esportatore e l'importatore siano entrambi scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, e nessun successore abbia assunto, per contratto o per legge, l'insieme dei loro obblighi. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

3. Le disposizioni sulla protezione dei dati ai fini del subcontratto di cui al paragrafo 1 sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.

4. L'esportatore tiene un elenco dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole e comunicati dall'importatore a norma della clausola 5, lettera j), e lo aggiorna almeno una volta all'anno. L'elenco sarà tenuto a disposizione dell'autorità di controllo dell'esportatore.

**Clausola 12**  
**Obblighi al termine dell'attività di trattamento dei dati personali**

1. Le parti convengono che al termine dell'attività di trattamento l'importatore e il subincaricato provvedono, a scelta dell'esportatore, a restituire a quest'ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie ovvero a distruggere tali dati, certificando all'esportatore l'avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l'importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di propria iniziativa tali dati.
2. L'importatore e il subincaricato si impegnano a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell'esportatore e/o dell'autorità di controllo, ai fini della verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.